



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 63
del 28/10/2022

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
ALL'A.S.D. CASSANO CALCIO.**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di ottobre alle ore 11:45 nella sala delle adunanze consigliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI		
2	Paolo CERIA		
3	Renato BELLINGERI*		

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Rotondaro con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. Alessandro BUSSETI - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

* *interviene da remoto*

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, n. 2385/2013) sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c. ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio i quali, giusto il disposto dell'art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale;

CONSIDERATO che su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro naturale vocazione ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale di natura sportiva;

PRESO ATTO che in tema di gestione di impianti sportivi l'art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 rubricato "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", sottolinea che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

PRECISATO che qualsiasi atto di disposizione di beni in godimento o in proprietà del Comune deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell'Ente Locale, se esistenti;

CONSTATATO che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni immobili degli Enti territoriali devono mirare all'incremento del valore economico delle dotazioni stesse, onde trarne una maggiore redditività finale, potenziando così le entrate di natura non tributaria;

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis, Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui "il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni";

VISTI:

- Il Dlgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi che all'art. 6 (Uso degli impianti sportivi) stabilisce, tra l'altro, che *"nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*);
- La legge Regionale n. 23 del 01 ottobre 2020 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), che analogamente alla previsione nazionale, stabilisce, all'art. 16 che *"l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive a cui l'impianto è destinato e che se l'ente pubblico territoriale non intende gestire direttamente gli impianti sportivi di sua proprietà, la gestione o il diritto di superficie sono affidati in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte in*

registri nazionali”;

PRESO ATTO che l’impianto sportivo oggetto di affidamento è privo del carattere della rilevanza economica (elemento che attribuirebbe al medesimo l’onere per la pubblica amministrazione di transitare dall’evidenza pubblica, in ossequio ai principi di concorrenza e di tutela del mercato);

ATTESO che appartenga all’ente pubblico il compito superiore di garantire i bisogni della collettività, tra cui quello insopprimibile e primario dell’attività fisica attraverso lo sport specie laddove nessuno che se ne occupi in prima persona, in ragione della sua non remuneratività (ecco quindi che laddove via siano delle associazioni disponibili ad accollarsi l’onere della gestione dell’attività sportiva, l’Ente Locale debba ragionevolmente stipulare con loro convenzioni per la gestione degli impianti);

CONSIDERATO, altresì, le finalità che questa l’amministrazione intende perseguire nell’assolvimento del mandato elettorale con riferimento alla valorizzazione dell’attività sportiva ed ai benefici che dalla medesima si possono trarre in termini di tutela della salute sia fisica che psicofisica, in termini di aggregazione sociale, in termini di educazione e osservanza delle regole, ed infine in termini di autostima delle persone che praticano l’attività sportiva;

VISTO l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

ATTESO che con il regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.09.2018 è stato disciplinato, agli artt. 10 e sss., l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, prevedendone la durata, il canone, le norme in tema di decadenza, revoca o rinuncia;

CONSIDERATO che l’impianto sportivo comunale sito in Via Arzani a Cassano Spinola, comprende due campi sportivi, spogliatoi ed edifici accessori, tribune coperte, locale adibito a servizio igienico, dei quali ha acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di uso, sicurezza e apertura al pubblico;

PRESO ATTO che la A.S.D. Cassano Calcio si è resa disponibile a gestire l’impianto comunale e che la stessa risulta idonea avendolo gestito negli anni precedenti, che la stessa non ha finalità di lucro e, pertanto, a norma dell’art. 10 co. 5 non è tenuta al pagamento del canone annuo ivi previsto;

CONSIDERATO che:

- a) l’Amministrazione promuove e sostiene, nelle forme più opportune, le attività sportive, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport nella vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l’Ente si propone di perseguire, ovvero, assicurare alla collettività servizi fondamentali compresi quelli per il proprio benessere fisico;
- b) la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale da impiegare che per le elevate spese di manutenzione;
- c) la concessione in gestione dell’impianto sportivo ad una società sportiva può rilevarsi la scelta più opportuna per l’Amministrazione;

VISTI gli artt. 10 e ss.. del predetto regolamento, ed in particolare l’art. 12 ai sensi del quale:

“Le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Comune, nonché al pagamento dell’utenza elettrica e del gas per riscaldamento e acqua calda, in quanto non costituenti oneri per il bilancio Comunale, in virtù della convenzione in essere con la Società Roquette Italia SpA che prevede il rimborso totale dei consumi relativi agli edifici e strutture pubbliche.

Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.

Sono, conseguentemente a carico del Concessionario:

- la manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concesse,*
- la gestione complessiva dell'impianto sportivo, compreso la spalatura della neve in tutta l'area oggetto della concessione;*
- il rimborso delle spese di consumo dell'acqua, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione."*

RITENUTO pertanto opportuno, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, affidare in gestione il campo sportivo alla società sportiva "A.s.d. Cassano Calcio" con sede in Cassano Spinola, che assume in proprio di fronte all'amministrazione comunale la responsabilità sulla custodia, controllo e manutenzione del campo;

DATO ATTO che la concessione in gestione delle strutture sportive in oggetto sarà disciplinata da apposita convenzione di affidamento in gestione che verrà stipulata con la "A.s.d. Cassano Calcio", il cui schema viene approvato con il presente atto;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i dal Responsabili dell'Area Finanziaria e dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con votazione unanime favorevole, resa ai sensi di legge per alzata di mano

DELIBERA

DI CONCEDERE in gestione all' A.S.D. Cassano Calcio, il campo sportivo comunale sito in via Arzani per anni 4 (quattro), dalla data della firma della convenzione di affidamento in gestione, fino all'estinzione del diritto di superficie in essere per scadenza del termine;

DI DARE ATTO che l' A.s.d. Cassano Calcio provvederà ad eseguire, in cambio della concessione in gestione, tutte le manutenzioni e gli oneri di cui all'art. 12 del regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali;

DI DARE ATTO che l' A.s.d. Cassano Calcio provvederà al pagamento delle spese di registrazione dell'atto in caso d'uso;

DI APPROVARE lo schema della convenzione di affidamento in gestione all'A.S.D. Cassano Calcio dell'impianto sportivo comunale sito in Via Arzani, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Ufficio Tecnico alla sottoscrizione della convenzione di affidamento in gestione;

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Vice Sindaco
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Cron. n. 424/2022

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addì, 30/11/2022

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del TUEL 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, 30/11/2022

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U.E.L.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 30/11/2022

Il Segretario Comunale
f.to Daniela Rotondaro